ORIGINALE

COMUNE DI COLONNA

Città Metropolitana di Roma Capitale
00030 – PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 36 DEL 29/10/2019

OGGETTO: Mozione prot. n. 7111 del 16/09/2019 e prot. 7861 del 16/10/2019 presentata dai Consiglieri Comunali del gruppo "Uniti X Colonna" avente ad oggetto "Annullamento deliberazione n. 25 del 29/07/2019"

L'anno **2019** , il giorno **ventinove** del mese di **ottobre** alle ore **17:30**, nella sala adunanze consiliari convocato per disposizione del Sindaco, con avvisi inviati all'indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica Straordinaria** di **Prima** convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
GIULIANI FAUSTO	PRESENTE	ABBALLE DAMIANO	PRESENTE
BARTOLI RICCARDO	PRESENTE	CASCIA GIORGIO	PRESENTE
SANTORO VINCENZO	PRESENTE	POCHESCI FABIO	PRESENTE
CAPPELLINI MARCO	PRESENTE	ROMAGNOLI CRISTIAN	PRESENTE
QUAGLIA SERENA	PRESENTE	GELPI ALESSANDRO	PRESENTE
DEL SIGNORE ELEONORA	PRESENTE	PERFILI SARA	PRESENTE
DE FILIPPIS VALERIA	PRESENTE		

Totale Presenti 13 Totale Assenti 0

Essendo legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il Signor **FAUSTO GIULIANI** nella sua qualità di Presidente
- Assiste **DOTT.SSA ROSA MARIANI** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della deliberazione:

Premesso che la presente delibera non necessita di pareri in quanto atto di indirizzo politico (art. 49 comma 1 D.Lgs. 267-2000);

Il Sindaco **Fausto Giuliani** introduce il terzo punto iscritto all'ordine del giorno.

L'intervento, come anche tutti quelli della seduta è oggetto di ripresa video con un sistema che ne consente la visione sul canale youtube e la pubblicazione nell'apposita sezione del sito ufficiale del Comune di Colonna dedicata all'archivio delle registrazioni video consiliari.
La discussione è riportata nel verbale di resoconto stenotipato allegato al presente atto e da intendersi quì integralmente richiamato.

Prende la parola il Consigliere Comunale ***Gelpi Alessandro*** *che dà lettura della mozione* prot. n. 7111 del 16/09/2019 e prot. 7861 del 16/10/2019 presentata dai Consiglieri Comunali del gruppo "Uniti X Colonna" avente ad oggetto "Annullamento deliberazione n. 25 del 29/07/2019" *allegata al presente verbale sotto la lettera A.*

Il Sindaco ***Fausto Giuliani*** *risponde e annuncia il voto contrario del gruppo di maggioranza.*

Ritenuto che sulla mozione in discussione non debbano essere acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;

Il Sindaco **Fausto Giuliani,** dopo ampia discussione come riportata nel verbale stenotipato che si allega, pone ai voti la mozione in oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI espressi come segue:
presenti: 13
assenti: 0
Favorevoli: 4 (Pochesci, Romagnoli, Gelpi e Perfili)
Contrari : n. 9 (Giuliani, Bartoli, Santoro, Cappellini, Quaglia, Del Signore, De Filippis, Abballe e Cascia)
Astenuti: n. 0

DELIBERA

DI RESPINGERE la mozione allegata al presente verbale sotto la lettera A.

Allegati:

–verbale di resoconto stenotipato (allegato n.1)

- mozione prot. n. 7111 del 16/09/2019 e prot. 7861 del 16/10/2019 presentata dai Consiglieri Comunali del gruppo "Uniti X Colonna" avente ad oggetto "Annullamento deliberazione n. 25 del 29/07/2019" (Allegato A)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

COLONNA, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR.SSA ROSA MARIANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COLONNA, li

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
DR. ANDREA STORANI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
FAUSTO GIULIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 07/11/2019, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune ed è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

ALLEGATO A

Al Signor Sindaco
Al sig. Segretario Comunale

MOZIONE

OGGETTO: ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE N. 25 DEL 29/07/2019

I sottoscritti Perfili Sara, Pochesci Fabio, Gelpi Alessandro e Romagnoli Cristian , in qualità di Consiglieri Comunali del gruppo Uniti x Colonna

VISTI

Gli artt. 39 e 52 del D.Lgs. 267/2000 e art. 19 comma 2 e 3 dello Statuto del Comune di Colonna

PREMESSO CHE
Durante il consiglio comunale del 27 luglio 2019 la Consigliera Perfili chiede spiegazioni al Sindaco dell'incremento di spesa per circa 187.000 euro. Il Sindaco rilancia la domanda al Responsabile Finanziario Dott. Storani che risponde in modo confuso ed incomprensibile evitando di spiegare nel dettaglio da dove siano stati generati questi € 187.734,76

Di seguito la trascrizione del dialogo :

COMUNE DI COLONNA
E

CONSIGLIERE PERFILI: No, ho fatto un conto approssimativo tra la seconda colonna, che è l'aggiornamento dell'importo tra le spese, più o meno insomma la differenza tra 250 e 187.000 sono 70/80.000 euro se non sbaglio. Ci sono maggiori costi e vabbè lo vediamo, poi c'è un incremento di spesa di 187.000 euro, volevo giustificazione di questo, volevo capire di che si tratta.

SINDACO: **Diamo la parola al Dottor Storani**.

DOTTOR STORANI: Allora, dalla istruttoria che abbiamo fatto per verificare gli equilibri del Bilancio ci siamo resi conto che lo squilibrio principale deriva dalla gestione del servizio rifiuti e questo squilibrio va avanti dal 2013 almeno, perché abbiamo verificato che quando si emettono gli avvisi di pagamento Tari poi non viene diciamo rettificato e inserito all'interno del Piano Economico Finanziario le riduzioni o variazioni che vengono fatte sul ruolo principale. Ad esempio, noi mettiamo gli avvisi di pagamento con la banca dati che abbiamo al primo gennaio in genere di ogni anno, poi magari negli ultimi mesi dell'anno precedente vengono effettuate delle variazioni all'Ufficio Tributi che non immediatamente diciamo possono entrare nel ruolo ordinario, quindi queste variazioni poi comportano ovviamente una riduzione nel gettito, che deve essere reimmesso all'interno del Piano Economico perché va garantito al 100% della copertura del costo del servizio. Quindi, dal 2013 al 2018 abbiamo verificato che più o meno annualmente la cifra che esce fuori è quella poi sommata indicata nel Piano Economico Finanziario e questo, ovviamente, è una voce di costo che è straordinaria, ci sarà solo adesso, poi a regime ovviamente non ci sarà più, serve solo per riequilibrare la situazione che era squilibrata dal 2013.

CONSIGLIERE PERFILI: Okay, quindi si tratta di una cancellazione di residui attivi, riferiti alla Tares, degli ultimi cinque anni.

....nessuna risposta

Premesso quanto , si riportano le seguenti osservazioni :

Ebbene l'operazione messa in atto dall'Amministrazione per garantire l'equilibrio nella gestione TARI deve ritenersi legittima nel senso che l'Ente ha la possibilità di far fronte a sopraggiunti motivi di squilibrio nella gestione del Piano TARI facendo ricorso all'aumento della Tariffa anche in fase di salvaguardia degli equilibri di Bilancio.

Tuttavia tre sono le eccezioni che dal punto di vista tecnico non sono adeguatamente lecite :

1. *il recupero degli squilibri accertati nel 2013, trattandosi di squilibri relativi ad annualità prescritta già alla fine del 2018, potrebbe esporre l'Amministrazione a vedersi eccepire dai contribuenti la legittimità, seppur limitatamente alle somme riferite al 2013, della maggiore imposizione applicata;*

2. *il recupero degli squilibri accertati non solo relativi all'ultimo esercizio finanziario ma addirittura ad anni precedenti rappresenta una specifica responsabilità amministrativa a carico di soggetti legati da rapporto di servizio con l'amministrazione che, con condotte commissive o omissive gravemente colpose, hanno di fatto determinato un danno ingiusto all'Ente in conseguenza dei mancati introiti verificatisi negli esercizi finanziari di competenza nel corso dei quali lo squilibrio di fatto si è manifestato;*

3. *venendo le tariffe TARI determinate al fine di garantire per anno solare la copertura totale del servizio nell'esercizio di competenza ne deriva che la stessa tariffa non può nascere già gravata da ulteriori pregressi oneri (estranei, appunto, ai costi del servizio imputabili all'esercizio finanziario di competenza), senza che ciò ne comprometta la sua legittimità.*

In considerazione a quanto sopra esposto è di tutta evidenza che anche politicamente la manovra dell'Amministrazione non può essere condivisa e questo anche perchè così operando si agisce in maniera ingiusta nei confronti dei cittadini che si vedono costretti a dover sostenere maggiori oneri di fatto non imputabili a loro stessi ma a tutti quei soggetti/utenti che nel corso degli anni precedenti hanno beneficiato del servizio ed in quanto tali tenuti loro a sostenere i maggiori oneri necessari a garantire annualmente l'equilibrio del Piano TARI.

Appare evidente che sia stata approvata una deliberazione che ha delle ineguatezze tecniche pertanto chiediamo l'annullamento della DELIBERA n. 25 del 29.07.2019.

Chiediamo la presentazione in aula di tutti gli atti che hanno generato questo recupero variazione ruoli Tares-Tari ordinaria (2013-2018) giustificando questo inserimento in tabella dell'incremento di spesa di € 187.734,76

Colonna, 16 settembre 2019

FIRMA

Al Signor Sindaco
Al sig. Segretario Comunale

MOZIONE

OGGETTO: ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE N. 25 DEL 29/07/2019

I sottoscritti Perfili Sara, Pochesci Fabio, Gelpi Alessandro e Romagnoli Cristian, in qualità di Consiglieri Comunali del gruppo Uniti x Colonna

VISTI

Gli artt. 39 e 52 del D.Lgs. 267/2000 e art. 19 comma 2 e 3 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale

SEZ 2 GEN 2 A257

PREMESSO CHE
Durante il consiglio comunale del 27 luglio 2019 la Consigliera Perfili chiede spiegazioni al Sindaco dell'incremento di spesa per circa 187.000 euro. Il Sindaco rilancia la domanda al Responsabile Finanziario Dott. Storani che risponde in modo confuso ed incomprensibile evitando di spiegare nel dettaglio da dove siano stati generati questi € 187.734,76

Di seguito la trascrizione del dialogo:

COMUNE DI COLONNA
COMUNE DI COLONNA
Prot. N. 0007561 del 16/10/2019
E
prot 7061

CONSIGLIERE PERFILI: No, ho fatto un conto approssimativo tra la seconda colonna, che è l'aggiornamento dell'importo tra le spese, più o meno insomma la differenza tra 250 e 187.000 sono 70/80.000 euro se non sbaglio. Ci sono maggiori costi e vabbè lo vediamo, poi c'è un incremento di spesa di 187.000 euro, volevo giustificazione di questo, volevo capire di che si tratta.

SINDACO: **Diamo la parola al Dottor Storani**.

DOTTOR STORANI: Allora, dalla istruttoria che abbiamo fatto per verificare gli equilibri del Bilancio ci siamo resi conto che lo squilibrio principale deriva dalla gestione del servizio rifiuti e questo squilibrio va avanti dal 2013 almeno, perché abbiamo verificato che quando si emettono gli avvisi di pagamento Tari poi non viene diciamo rettificato e inserito all'interno del Piano Economico Finanziario le riduzioni o variazioni che vengono fatte sul ruolo principale. Ad esempio, noi mettiamo gli avvisi di pagamento con la banca dati che abbiamo al primo gennaio in genere di ogni anno, poi magari negli ultimi mesi dell'anno precedente vengono effettuate delle variazioni all'Ufficio Tributi che non immediatamente diciamo possono entrare nel ruolo ordinario, quindi queste variazioni poi comportano ovviamente una riduzione nel gettito, che deve essere reimmesso all'interno del Piano Economico perché va garantito al 100% della copertura del costo del servizio. Quindi, dal 2013 al 2018 abbiamo verificato che più o meno annualmente la cifra che esce fuori è quella poi sommata indicata nel Piano Economico Finanziario e questo, ovviamente, è una voce di costo che è straordinaria, ci sarà solo adesso, poi a regime ovviamente non ci sarà più, serve solo per riequilibrare la situazione che era squilibrata dal 2013.

CONSIGLIERE PERFILI: Okay, quindi si tratta di una cancellazione di residui attivi, riferiti alla Tares, degli ultimi cinque anni.

....nessuna risposta

Premesso quanto, si riportano le seguenti osservazioni:

Ebbene l'operazione messa in atto dall'Amministrazione per garantire l'equilibrio nella gestione TARI deve ritenersi legittima nel senso che l'Ente ha la possibilità di far fronte a sopraggiunti motivi di squilibrio nella gestione del Piano TARI facendo ricorso all'aumento della Tariffa anche in fase di salvaguardia degli equilibri di Bilancio.

Tuttavia tre sono le eccezioni che dal punto di vista tecnico non sono adeguate:

1. *il recupero degli squilibri accertati nel 2013, trattandosi di squilibri relativi ad annualità prescritta già alla fine del 2018, potrebbe esporre l'Amministrazione a vedersi eccepire dai contribuenti la legittimità, seppur limitatamente alle somme riferite al 2013, della maggiore imposizione applicata;*

2. *il recupero degli squilibri accertati non solo relativi all'ultimo esercizio finanziario ma addirittura ad anni precedenti rappresenta una specifica responsabilità amministrativa a carico di soggetti legati da rapporto di servizio con l'amministrazione che, con condotte commissive o omissive gravemente colpose, hanno di fatto determinato un danno ingiusto all'Ente in conseguenza dei mancati introiti verificatisi negli esercizi finanziari di competenza nel corso dei quali lo squilibrio di fatto si è manifestato;*

3. *venendo le tariffe TARI determinate al fine di garantire per anno solare la copertura totale del servizio nell'esercizio di competenza ne deriva che la stessa tariffa non può nascere già gravata da ulteriori pregressi oneri (estranei, appunto, ai costi del servizio imputabili all'esercizio finanziario di competenza), senza che ciò ne comprometta la sua legittimità.*

In considerazione a quanto sopra esposto è di tutta evidenza che anche politicamente la manovra dell'Amministrazione non può essere condivisa e questo anche perché così operando si agisce in maniera ingiusta nei confronti dei cittadini che si vedono costretti a dover sostenere maggiori oneri di fatto non imputabili a loro stessi ma a tutti quei soggetti/utenti che nel corso degli anni precedenti hanno beneficiato del servizio ed in quanto tali tenuti loro a sostenere i maggiori oneri necessari a garantire annualmente l'equilibrio del Piano TARI.

Appare evidente che sia stata approvata una deliberazione che ha delle inadeguatezze tecniche pertanto chiediamo l'annullamento della DELIBERA n. 25 del 29.07.2019.

Chiediamo la presentazione in aula di tutti gli atti che hanno generato questo "recupero variazione ruoli Tares-Tari ordinaria (2013-2018)" giustificando l'inserimento in tabella dell'incremento di spesa di € 187.734,76

Colonna, 11/10/2019 **Firma**